



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

SEGRETERIA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22/12/2008

=====

ADDI' 22/12/2008 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA' LA GIUNTA REGIONALE COSTI' COMPOSTA:

XARRAZZO	Pietro	Presidente	PICHERA	Danielo	Assessore
MONTECINO	Esterino	Vice Presidente	MANCINI	Claudio	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MICHELANGELI	Mario	"
COPPOPELLI	Anna Salome	"	NIERI	Luigi	"
COSCA	Stylia	"	RODANO	Giulia	"
DALIA	Francesco	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI CARLO	Marco	"	ZARATI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo TACCIS

\*\*\*\*\*OMISSIS

ASSENTI: MONTECINO ASTORRE - DE ANGELIS - DI STEFANO - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 972

Oggetto:

Elenco dei criteri di gestione obbligatori e delle norme per il contenimento dei terroni in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al Reg. (CE) n. 782/2003 e s.m. e i. - Decreto MIPAAF n. 12541/2006 e s.m. e i. - Applicazione del regime di concettionalita' per l'anno 2009 e per le annualita' successive.



972 22 DIC. 2008 *nr*

**Oggetto: Elenco dei criteri di gestione obbligatori e delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al Reg. (CE) n. 1782/2003 e s.m. e i. - Decreto MiPAAF n. 12541/2006 e s.m. e i. - Applicazione del regime di condizionalità per l'anno 2009 e per le annualità successive.**



**LA GIUNTA REGIONALE**

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale";

VISTO il Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 4, 5, Allegato III ed Allegato IV, come modificato ed integrato dal punto 10) art. 123 del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008;

CONSIDERATO che la suddetta modifica dell'Allegato IV al suddetto Reg (CE) 1782/2003 si applica dal 1° gennaio 2009 ai sensi della lettera c). comma 2, art. 129 del Regolamento (CE) 479/2008;

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 21 dicembre 2006, n. 12541 relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità della PAC e abrogazione del decreto ministeriale 15 dicembre 2005.", come modificato ed integrato dal Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 18 ottobre 2007, n. 13286 come modificato ed integrato dal Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 24 novembre 2008 in corso di pubblicazione, di seguito denominato Decreto MiPAAF;

CONSIDERATO che il Decreto ministeriale 24 novembre 2008 prevede, tra l'altro, che le disposizioni di cui ai propri allegati A e B, i quali sostituiscono integralmente gli allegati 1 e 2 al Decreto ministeriale n. 12541/2006 come modificato ed integrato dal Decreto ministeriale n. 13286/2007, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009;


VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2007, n. 1035 relativa all'applicazione del regime di condizionalità per l'anno 2008;

ATTESA l'entrata in vigore del Decreto ministeriale 24 novembre 2008;

CONSIDERATA l'inderogabilità del termine del 31 dicembre 2008, di cui al Decreto MiPAAF, affinché le Regioni definiscano l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale per l'anno 2009;

TENUTO CONTO delle definizioni di cui all'art. 1 del Decreto MiPAAF;

RITENUTO di individuare in un unico provvedimento l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale per l'anno 2009 e per le annualità successive sulla base degli "atti" e delle "norme" di cui al sopra richiamato Decreto MiPAAF, fermo restando che fino alla data del 31 dicembre 2008 si applicano gli allegati A e B alla suddetta D.G.R. n. 1035/2008;



972 22 DIC. 2008 B

VISTA la nota prot. n. 126389/D3/3D del 18 agosto 2008 della Direzione Regionale Agricoltura inviata alle seguenti strutture regionali, per quanto di relativa competenza, inerente la richiesta, tra l'altro, degli impegni applicabili a livello territoriale per quanto riguarda gli "atti" e le "norme" di cui al suddetto Decreto ministeriale n. 12541/2006 come modificato ed integrato dal suddetto Decreto ministeriale n. 13286/2007, per la predisposizione dell'atto regionale in materia di condizionalità a decorrere dal 1° gennaio 2009:

- Direzione Regionale Politiche della prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- Area Sanità Veterinaria della Direzione Regionale Politiche della Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro;
- Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli;
- all'Area Sicurezza nei luoghi di lavoro (ora Area "Ufficio Speciale per la Sicurezza nei luoghi di lavoro") della Direzione Regionale Politiche della Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro;
- Area Igiene Pubblica e Sicurezza Alimentare della Direzione Regionale Politiche della Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro;
- Area 01, Area 05, Area 06 e Area 08 della Direzione Regionale Agricoltura e, per conoscenza, Area 02 della stessa Direzione Regionale;
- Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica;

VISTE le ulteriori note della Direzione Regionale Agricoltura prot. n. 138930/D3/3D del 19.09.2008, prot. n. 148747/D3/3D del 03.10.2008, prot. n. 149322/D3/3D del 06.10.2008 e prot. n. 149841/D3/3D del 06.10.2008 inviate rispettivamente alle seguenti strutture regionali, per quanto di competenza:


- Area Sanità Veterinaria della Direzione Regionale Politiche della Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro;
- Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli;
- Direzione Regionale Politiche della Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro ed all'Area "Ufficio Speciale per la Sicurezza nei luoghi di lavoro" della Direzione Regionale stessa;
- Area Igiene Pubblica e Sicurezza Alimentare della Direzione Regionale Politiche della Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro e all'Area 05 della Direzione Regionale Agricoltura;

VISTE le ulteriori note della Direzione Regionale Agricoltura prot. n. 191660/D3/3D del 05.12.2008, prot. n. 193404/D3/3D del 10.12.2008 e prot. n. 194284/D3/3D/14 del 11.12.2008 inviate, rispettivamente, alle seguenti strutture regionali, per quanto di competenza, anche a seguito delle modifiche ed integrazioni di cui al suddetto Decreto ministeriale 24 novembre 2008, con le quali si torna a chiedere quanto già richiesto con le precedenti note sopra richiamate, tenuto conto delle modifiche e delle integrazioni di cui al Decreto medesimo:

- Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli;
- Area Sanità Veterinaria della Direzione Regionale Politiche della Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro;
- Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica, Area 06 e Area 01 della Direzione Regionale Agricoltura;

CONSIDERATO che in risposta alle suddette note della Direzione Regionale Agricoltura sono pervenute le seguenti note di alcune delle suddette strutture regionali competenti:

- nota prot. n.159255 del 12.09.2008 Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli;



972 22 DIC. 2008 M

- nota prot. n. 221608/D2/2S/19 del 17.12.2008 Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli;
- nota prot. n. 146165 44-02 del 12.12.2008 dell'Area Sanità Veterinaria della Direzione Regionale Politiche della Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro;
- nota prot. n. 139186/D3/22 del 19.09.2008 dell'Area 08 della Direzione Regionale Agricoltura;
- nota prot. n. 118535 D4-44 del 14.10.2008 della Direzione Regionale Politiche della Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro;
- nota prot. n. 199572/D3/3D dell'Area 06 della Direzione Regionale Agricoltura;

PRESO ATTO di quanto è pervenuto, con le note sopra richiamate, da alcune delle suddette strutture regionali competenti in risposta alle suddette note della Direzione Regionale Agricoltura;

TENUTO CONTO che l'elenco degli impegni sopra richiamato, inerente i criteri di gestione obbligatori e le norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali, è individuato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Decreto MiPAAF in base agli "atti" e alle "norme" di cui al Decreto medesimo;

RITENUTO, in mancanza di interventi regionali relativi alle "norme", di inserire nell'elenco di cui all'oggetto gli impegni previsti nelle "norme" di cui al Decreto MiPAAF in caso di assenza dei provvedimenti delle Regioni;

La presente Deliberazione non è soggetta a concertazione;

All'unanimità

### DELIBERA

sulla base delle premesse che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di adottare per l'anno 2009 e per le annualità successive i seguenti allegati alla presente deliberazione, di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Allegato A "Elenco dei criteri di gestione obbligatori di cui all'articolo 4 e all'allegato III del Regolamento (CE) n. 1782/03 e successive modifiche ed integrazioni";
- Allegato B "Elenco delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 5 e all'allegato IV del Regolamento (CE) n. 1782/03 e successive modifiche ed integrazioni";

2) di stabilire che fino alla data del 31 dicembre 2008 continua a trovare applicazione la Deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2007, n. 1035;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



C:\Documents and Settings\mmadonia\Documents and Settings\mmadonia\

IL PRESIDENTE : F.to Pietro MARRAZZO

IL SEGRETARIO : F.to Paolo IACONIS





ALLEG. alla DELIB. N. 972 *12*  
DEL 22 DIC. 2008



## ALLEGATO A

### **“ELENCO DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI DI CUI ALL’ARTICOLO 4 E ALL’ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/03 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI”**

*Il presente allegato è composto da numero 22 pagine compresa la presente*

*L'estensore*

*Il responsabile  
di procedimento*

*Il Dirigente  
Area 07*

*Il Direttore Regionale  
Agricoltura*

*Il Direttore del Dipartimento  
Sviluppo Economico Occupazionale*

*Dr.ssa V. Ferranti*

*Dr. M.M. Madonia*

*Dr. M.M. Madonia*

*Dr. G. Settimi*

*Dr. G. Magrini*

**ELENCO "A" DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE DALL'1/1/2005 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/03 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

**CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: AMBIENTE**

**Atto A1 – Direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici**

**Articolo 3, articolo 4 (paragrafi 1, 2, 4), Articoli 5, 7, 8**

**Recepimento**

- **Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (Supplemento ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche ed integrazioni, artt. 1 e ss.**
- **DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).**
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002).**
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 5 luglio 2007- Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE (S.O. n. 167 alla G.U. n. 170 del 24.7.2007).**
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" (G.U. 258 del 6 novembre 2007)**

**Recepimento regionale**

- **Legge regionale n. 17 del 2 maggio 1995 "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio", pubblicata sul B.U.R.L.n.18 del 30/06/1995;**
- **Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 1996, n. 2146 "Direttiva 92/43/CEE (habitat): approvazione della lista dei siti con valori di importanza comunitaria nel Lazio ai fini dell'inserimento nella rete ecologica Natura 2000", pubblicata sul B.U.R.L. n. 18 – parte prima – del 29/06/ 2006;**
- **Deliberazione della Giunta Regionale n. 1103 del 2 agosto 2002 "Approvazione delle linee guida per la redazione dei piani di gestione e la regolamentazione sostenibile dei SIC (siti di importanza comunitaria) e ZPS (zone di protezione speciale), ai sensi delle Direttive nn.**

92/43/CEE (habitat) e 79/409/CEE (uccelli) concernenti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche di importanza comunitaria presenti negli Stati membri, anche per l'attuazione della Sottomisura I.1.2 Tutela e gestione degli ecosistemi naturali (Docup Ob. 2 2000/2006)", pubblicata sul S. O. n. 3 al B.U.R.L. n. 28 del 10/10/2002;

- Deliberazione della Giunta Regionale 19 luglio 2005, n. 651 "Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE. Adozione delle delimitazioni dei proposti SIC (siti di importanza comunitaria) e delle ZPS (zone di protezione speciale). Integrazione deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 1996, n.2146", pubblicata sul B.U.R.L. n. 25 del 10/09/2005;
- Legge regionale n. 10 del 18 settembre 2006, art. 1 comma 75, "Assestamento di bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2006", pubblicata sul BURL n.6, S. O. n. 6, del 20/09/2006.
- Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363 "Rete Europea Natura 2000: misure obbligatorie da applicarsi nelle zone di protezione speciale" pubblicata sul B.U.R.L. n. 20 - parte prima - del 28/05/2008;
- Deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2008, n. 701 "Direttiva 79/409/CEE «Uccelli» concernente la designazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e la conservazione degli uccelli selvatici: Zona di Protezione Speciale (ZPS) «Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga», Zona di Protezione Speciale (ZPS) «Monti Cornacchia tre Confini» e Zona di Protezione Speciale (ZPS) «Monti della Meta». Deliberazioni Giunta regionale nn. 2196/96 e 651/05. Adempimenti", pubblicata sul S. O. n. 132 al B.U.R.L. n. 42 del 14/11/2008;
- Deliberazione della Giunta Regionale 17.12.2008 n. 928 modifica della DGR n. 363 del 16.05.2008 concernente "Rete europea Natura 2000: misure di conservazione obbligatorie da applicarsi nelle zone di protezione speciale", in corso di pubblicazione.

Nelle porzioni delle Zone di protezione speciale (ZPS ) ricadenti all'interno delle aree naturali protette le misure di conservazione previste dalla D.G.R. n. 363/08 così come modificata dalla DGR 928/2008, si integrano con quelle previste dai provvedimenti istitutivi e gestionali delle singole aree naturali protette. In caso di sovrapposizione di norme vale quella più restrittiva.

#### **Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola:**

A norma dell'articolo 5, comma 2, del Decreto 5 agosto 2004 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, a livello regionale, si riportano i seguenti impegni applicabili a livello dell'azienda agricola fatto salvo che nelle porzioni delle Zone di protezione speciale (ZPS ) ricadenti all'interno delle aree naturali protette le misure di conservazione previste dalla D.G.R. n. 363/08, così come modificata dalla DGR 928/2008 in corso di pubblicazione, si integrano con quelle previste dai provvedimenti istitutivi e gestionali delle singole aree naturali protette; in caso di sovrapposizione di norme vale quella più restrittiva.

Divieti:

- a) è vietata la realizzazione di nuovi impianti eolici. Sono fatti salvi gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw nonché gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS;
- b) è vietata l'eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario e con alta valenza ecologica quali siepi, filari, piantate, muretti a secco, stagni, maceri, fossi;
- c) è vietata l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
- d) sono vietati i livellamenti del terreno che non abbiano ottenuto parere positivo di valutazione d'incidenza, ad esclusione dei livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina;
- e) è vietato convertire le superfici a pascolo permanente, come definito dall'art. 2 punto 2 del regolamento (CE) n. 796/04, ad altri usi;
- f) è vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:
  - 1) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2 punto 1 del regolamento (CE) n. 796/04, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a e b dell'art. 55 del regolamento (CE) n. 1782/03 ed escluse le superfici di cui al successivo punto 2);
  - 2) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03.Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso. Sono fatte salve altresì diverse prescrizioni previste dalle misure di conservazione specifiche per le singole ZPS e dagli eventuali pareri di Valutazione di Incidenza;
- g) è vietato il taglio ed il danneggiamento della vegetazione naturale e seminaturale acquatica sommersa e semisommersa, riparia ed igrofila, erbacca, arbustiva ed arborca, salvo specifica deroga rilasciata in sede di Valutazione d'Incidenza agli enti preposti e competenti, per comprovati motivi di natura idraulica ed idrogeologica, nonché per ragioni connesse alla pubblica incolumità e alla gestione del sito. Sono fatti salvi, altresì, gli interventi effettuati nei fossi di scolo dei campi;
- h) è vietato il prosciugamento artificiale delle zone umide utilizzate come appostamento fisso di caccia nel periodo 1 febbraio – 15 luglio;
- i) è vietata la pratica dello "spietramento" nei prati permanenti e nei pascoli permanenti come definiti dall'art. 2 punto 2 del regolamento (CE) n. 796/04;

- l) è vietato l'utilizzo sul campo dei seguenti rodenticidi: 1) anticoagulanti della seconda generazione (Bromadiolone, Difenacoum, Difethialone, Brodifacoum, Flocoumafen); 2) fosforo di zinco. Sono fatti salvi gli interventi di controllo finalizzati alla gestione naturalistica del sito (ad es.: eradicazioni e contenimento delle popolazioni di roditori in ambienti insulari o costieri), nell'ambito dei quali le esche a base di tali principi attivi dovranno essere distribuite all'interno di appositi erogatori, sufficientemente robusti e provvisti di chiusura, onde evitarne l'apertura da parte di animali non-bersaglio od esseri umani;
- m) è vietata la coltivazione e la sperimentazione sul campo di Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
- n) è vietata l'apertura di nuove strade/piste forestali a carattere permanente, salvo che non siano previste negli strumenti di pianificazione forestale per i quali sia stata conseguita la positiva Valutazione d'Incidenza;
- o) è vietata l'asfaltatura delle strade/piste forestali salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti, previa Valutazione d'Incidenza;
- p) è vietato il ripristino:
- a) dei cedui invecchiati, ad elevata matricinatura, composti ed a sterzo in cedui matricinati,
  - b) dei cedui a sterzo in cedui coetanei o coetaneiformi,
  - c) delle fustaie disetanee in fustaie coetanee
- salvo che non siano previste negli strumenti di pianificazione forestale per i quali sia stata conseguita la positiva Valutazione d'Incidenza. Eventuali deroghe possono essere concesse per motivi fitosanitari, comprovati dall'apposito servizio regionale, previa Valutazione d'Incidenza;
- q) è vietata la distruzione o il danneggiamento intenzionale dei nidi e dei ricoveri degli uccelli; è vietato, altresì, disturbare deliberatamente le specie di uccelli, durante il periodo di riproduzione e di dipendenza;

### 1) Obblighi generali

- a) la costruzione nelle zone agricole di recinzioni permanenti deve essere realizzata utilizzando tipologie e materiali tradizionali, elementi arborei e arbustivi e elementi di importanza ecologica: siepi, frangivento, boschetti, muretti a secco;
- b) sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e per le superfici non coltivate (superfici disattivate) durante tutto l'anno e sulle superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03, si deve garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (CE) 1782/03. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra l'1 marzo e il 31 luglio di ogni anno.
- E' fatto comunque obbligo di effettuare sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1 lettera c) del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;

Sono fatte salve altresì diverse prescrizioni previste dalle misure di conservazione specifiche per le singole ZPS e dagli eventuali pareri di Valutazione di Incidenza;

## **2) Obblighi relativi alla conservazione degli ambienti forestali**

Le misure di seguito riportate devono essere rispettate:

- nella realizzazione di interventi selvicolturali ordinari relativi alle singole annualità previsti dagli strumenti di pianificazione forestale (piani di gestione ed assestamento forestale, piani poliennali di taglio o comunque altro denominati) approvati prima dell'emanazione della presente Deliberazione e non sottoposti a procedura Valutazione di Incidenza.
- nella progettazione e realizzazione di interventi selvicolturali straordinari.

Nella elaborazione degli strumenti di pianificazione forestale (piani di gestione ed assestamento forestale, piani poliennali di taglio o comunque altro denominati) è possibile prevedere misure diverse per comprovate motivazioni di natura socio-economica a condizione che venga assicurato il mantenimento in un buono stato di conservazione di specie e habitat di specie di interesse comunitario.

### *a) Rilascio di matricine/Isole di biodiversità*

Nei boschi governati a ceduo, al momento dell'esecuzione dei tagli di fine turno, il numero di matricine, da riservare per ogni ettaro di superficie sottoposta ad utilizzazione forestale, deve essere almeno di:

- n. 120 per il faggio (di cui 1/3 di età multipla del turno)
- n. 40 per il castagno
- n. 80 per le altre specie (di cui 1/3 di età multipla del turno).

Inoltre, ad esclusione dei boschi di castagno, è necessario provvedere ad una delle due seguenti misure alternative:

1) rilascio ad invecchiamento indefinito di almeno 5 delle suddette matricine per ettaro, con età pari ad almeno 2 volte il turno, come definito dal Regolamento Regionale n.7 del 2005.

Il rilascio delle predette matricine va effettuato un'unica volta, ferma restando la necessità di sostituire, alla scadenza del turno successivo, gli eventuali esemplari disseccatisi, caduti a terra o costituenti un comprovato fattore di rischio fitosanitario con nuove matricine aventi le medesime caratteristiche.

2017

2) rilascio di "isole di biodiversità", consistenti in porzioni di bosco da non sottoporre al taglio e destinate all'invecchiamento indefinito

Qualora se ne ravvisasse l'opportunità, il soprassuolo interno alle isole di biodiversità, può essere destinato all'invecchiamento indefinito previo intervento di avviamento all'alto fusto; in questa ipotesi, contestualmente al progetto di utilizzazione di fine turno, deve essere presentato un progetto di avviamento all'alto fusto per l'isola/isole di biodiversità.

L'estensione dell'isola di biodiversità deve corrispondere al:

- 3% della superficie territoriale al taglio per i tagli di superfici comprese tra 3 e 10 ettari;
- 2% per le superfici di taglio superiori ai 10 ettari.

La superficie complessivamente destinata a isola di biodiversità può essere individuata in un'unica area ovvero ripartita in nuclei di estensione compresa tra i 500 e i 3.000 metri quadrati.

Le isole di biodiversità devono:

- a) essere rappresentative della formazione forestale presente nell'area e interessare le zone del lotto più rilevanti dal punto di vista ambientale;
- b) contenere un numero di matricine di età pari ad almeno 2 volte il turno, proporzionale a quello prescritto dall'art.36 del R.R. n. 7/2005 per ogni ettaro di superficie;
- c) avere preferibilmente una forma circolare, o comunque, regolare;
- d) essere distribuite il più possibile nell'ambito dell'area al taglio e preferibilmente non essere localizzate nelle fasce periferiche. Qualora vi siano aree non utilizzabili per instabilità idrogeologica, pendenze particolarmente elevate, oppure per altri motivi, queste possono concorrere nella definizione della superficie delle isole di biodiversità.

Le piante interne alle isole di biodiversità possono concorrere alla determinazione del numero di matricine da rilasciarsi a dote del bosco, fermo restando che il numero delle matricine esterne alle isole di biodiversità non potrà comunque essere inferiore a quello previsto dal Regolamento Regionale n.7 del 2005.

In fase di progettazione le isole di biodiversità devono essere rappresentate in cartografia e i dati relativi debbono essere informatizzati e georiferiti nel Sistema UTM 33 INT1909 ED50 e forniti in formato SHAPEFILE.

All'interno delle isole di biodiversità possono effettuarsi interventi di tipo fitosanitario, previo parere positivo del servizio fitosanitario regionale, oppure quelli finalizzati alla tutela della salvaguardia idrogeologica del territorio e/o della rinnovazione naturale. Tali interventi devono essere sottoposti a preventiva procedura di Valutazione di incidenza.

#### **b) Provvigioni minime:**

Nei boschi governati ad alto fusto con trattamento a tagli successivi, a seguito del taglio di sementazione, la massa legnosa rilasciata deve essere almeno pari al 60% di quella presente precedentemente all'intervento, e comunque non inferiore ai seguenti quantitativi per ettaro:

- per le fustaie coetanee di faggio, 250 metri cubi;
- per le fustaie coetanee di quercia, 180 metri cubi;
- per le fustaie di conifere autoctone, 190 metri cubi.

Nei boschi governati ad alto fusto con trattamento a taglio saltuario o a scelta a seguito del taglio di curazione deve rilasciarsi una provvigione ad ettaro non inferiore a:

- per le fustaie di faggio, 320 metri cubi;
- per le fustaie di quercia 220 metri cubi.

In tutti i boschi governati ad alto fusto, nell'ipotesi in cui la provvigione legnosa in piedi precedentemente all'intervento sia inferiore a quella che è prescritto di rilasciare dalla presente misura, la massa legnosa da rilasciare deve essere almeno pari al 75% della massa presente.

veg

*c) Estensione delle tagliate:*

Due o più aree boscate attigue da sottoporre al taglio, nel caso siano appartenenti alla medesima proprietà e ad unica formazione forestale omogenea per età, struttura e fisionomia, anche se separate da una fascia non inferiore a 20 metri, costituiscono un unico intervento da sottoporre a valutazione di incidenza qualora la superficie complessiva ecceda i limiti di cui all'art. 19 del Regolamento del 18 aprile 2005, n. 7.

*d) Epoca delle tagliate*

Al fine di evitare di interferire con la stagione riproduttiva di specie animali sensibili è sospesa l'esecuzione degli interventi di fine turno ed intercalari:

- nel periodo compreso dal 31 marzo al 31 luglio per i boschi situati ad una quota altimetrica inferiore a 1000 m s.l.m.;
- nel periodo compreso dal 15 aprile al 15 luglio per i boschi situati ad una quota altimetrica superiore ai 1000 m. s.l.m..

Nei periodi indicati è altresì vietato svolgere le operazioni di sezionatura del materiale abbattuto mediante strumenti a motore

Eventuali deroghe all'epoca delle tagliate possono essere concesse dalla struttura regionale competente in materia di Natura 2000, previa richiesta motivata del proponente, o in attuazione delle indicazioni contenute nelle misure di conservazione sito- specifiche approvate.

*e) Tagli intercalari e conservazione della necromassa legnosa:*

Nell'esecuzione dei tagli intercalari nei boschi governati ad alto fusto, dovranno essere rilasciati gli alberi morti in piedi o a terra, se presenti, nel numero di almeno 5 per ettaro, scelti tra quelli di maggior diametro e il più possibile uniformemente distribuiti e rappresentativi della composizione specifica del soprassuolo. Tali piante possono essere asportate solo in presenza di esigenze fitosanitarie, comprovate dall'apposito servizio regionale, che pongono a rischio anche il soprassuolo circostante.

**MISURE DI CONSERVAZIONE SPECIFICHE PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI ZPS**

**ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti steppici \***

Divieti:

- a) è fatto divieto di irrigazione delle superfici steppiche che non abbiano già avuto una destinazione agricola.

**ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide\*\***

Divieti:

- a) è fatto divieto di bonifica idraulica delle zone umide naturali;

**\* ZPS interessate**

IT6010009	CALANCHI DI CIVITA DI BAGNOREGIO	ambienti misti mediterranei <b>ambienti steppici</b>
IT6010011	CALDERA DI LATERA	ambienti misti mediterranei <b>ambienti steppici</b> ambienti agricoli
IT6010021	MONTE ROMANO	ambienti misti mediterranei <b>ambienti steppici</b> ambienti agricoli
IT6020019	MONTE DEGLI ELCI E MONTE GROTTONE	ambienti misti mediterranei <b>ambienti steppici</b>
IT6030005	COMPRESORIO TOLFETANO-CERITE-MANZIATE	ambienti aperti delle montagne mediterranee ambienti forestali delle montagne mediterranee ambienti misti mediterranei ambienti fluviali <b>ambienti steppici</b> ambienti agricoli
IT6030043	MONTI LEPINI	ambienti aperti delle montagne mediterranee ambienti forestali delle montagne mediterranee ambienti misti mediterranei ambienti agricoli <b>ambienti steppici</b>
IT6040043	MONTI AUSONI E AURUNCI	ambienti misti mediterranei ambienti forestali delle montagne mediterranee ambienti aperti delle montagne mediterranee ambienti agricoli <b>ambienti steppici</b>

**\*\* ZPS interessate**

IT6010026	SALINE DI TARQUINIA	<b>zone umide</b>
IT6010055	LAGO DI BOLSENA, ISOLE BISENTINA E MARTANA	<b>zone umide</b> , ambienti misti mediterranei
IT6010057	LAGO DI VICO MONTE VENERE E MONTE FOGLIANO	<b>zone umide</b> ambienti forestali delle montagne mediterranee
IT6020011	LAGHI LUNGO E RIPASOTTILE	<b>zone umide</b> , ambienti agricoli
IT6030012	RISERVA NATURALE TEVERE FARFA	<b>zone umide</b> , ambienti fluviali ambienti misti mediterranei ambienti agricoli
IT6030019	MACCHIATONDA	<b>zone umide</b> ambienti agricoli
IT6030020	TORRE FLAVIA	<b>zone umide</b>
IT6030026	LAGO DI TRAIANO	<b>zone umide</b>
IT6030038	LAGO DI ALBANO	<b>zone umide</b>
IT6030085	COMPRESORIO BRACCIANO-MARTIGNANO	ambienti forestali delle montagne mediterranee <b>zone umide</b> ambienti agricoli ambienti misti mediterranei
IT6040010	LAGO DI FONDI	<b>zone umide</b> ambienti agricoli
IT6040015	PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO	<b>zone umide</b> , ambienti agricoli ambienti misti mediterranei corridoi di migrazione valichi, isole e penisole rilevanti per la migrazione
IT6050015	LAGO DI POSTA FIBRENO	<b>zone umide</b> ambienti agricoli

Nelle more che la DGR n.928/2008 entri in vigore si applicano le pertinenti misure previste dalla DGR 363/2008.

**Atto A2 – Direttiva 80/68/CEE del Consiglio concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose**

**Articoli 4 e 5**

### **Recepimento**

- Articoli 103 e 104 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006, Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.

**ATTO A3 – Direttiva 86/278/CEE del Consiglio concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.**

**Articolo 3, paragrafi 1 e 2**

### **Recepimento**

- Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura” (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1992).

### **Recepimento regionale**

- Legge Regionale n. 27 del 9 luglio 1998 pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 2 al BURL n. 21 del 30/07/1998. Con la suddetta legge regionale all'art. 5, comma 2, lettera c), viene delegata alle Province la funzione di autorizzazione delle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento e utilizzazione dei fanghi in agricoltura di cui al d.lgs. 99/92.

### **Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola**

La norma si applica alle aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi di depurazione dell'azienda o di terzi.

**ATTO A4 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.**

**Articoli 4 e 5.**

### **Recepimento**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.

Art. 74, lett. pp, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, definizione di “zone vulnerabili”.

Art. 92 decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

Designazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola:

- sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.
- Decreto ministeriale 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (Supplemento Ordinario n. 86 alla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 1999).
- Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (Supplemento Ordinario n. 120 alla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2006).

### **Recepimento regionale**

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 767 del 6 agosto 2004, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 27 del 30 settembre 2004, con la quale sono state individuate e designate le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola che sono le seguenti:
- Pianura Pontina-Settore meridionale
  - Maremma laziale-Tarquinia Montalto di Castro.
- Legge Regionale 23 novembre 2006, n. 17 "Disciplina regionale relativa al programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e di talune acque reflue. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche". (Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 34 - Parte Prima del 9 dicembre 2006).
- Con tale legge sono fissati i criteri e le norme tecniche generali nonché le competenze degli enti locali e le sanzioni in base ai quali debbono essere redatti e adottati dalla Giunta regionale, tra l'altro, i piani d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.
- Regolamento Regionale 23 novembre 2007, n. 14 "Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola", pubblicato sul supplemento ordinario n. 6 al B.U.R.L. n. 34 del 10 dicembre 2007.

### **Descrizione degli impegni applicabili a livello di azienda agricola:**

si rimanda a quanto previsto nel Regolamento Regionale 23 novembre 2007, n. 14 "Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola".

**Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche**

**Articoli 6, 13, 15 e 22 (lettera b)**

**Recepimento)**

- **Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” (Supplemento ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche e integrazioni, artt. 1 e ss.;**
- **DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003);**
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);**
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 26 marzo 2008 recante “Primo Elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE” (G.U. n. 103 del 3 maggio 2008);**
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 26 marzo 2008 recante “Primo Elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE” (G.U. n. 104 del 5 maggio 2008);**
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 luglio 2008 recante “Primo Elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE” (G.U. n. 184 del 7 agosto 2008);**
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007– Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” (G.U. 258 del 6 novembre 2007).**

**Recepimento regionale**

- **Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 1996, n. 2146 “Direttiva 92/43/CEE (habitat): approvazione della lista dei siti con valori di importanza comunitaria nel Lazio ai fini dell’inserimento nella rete ecologica Natura 2000”, pubblicata sul BURL n. 18 – parte prima – del 29 giugno 2006;**
- **Deliberazione della Giunta Regionale n. 1103 del 2 agosto 2002 “Approvazione delle linee guida per la redazione dei piani di gestione e la regolamentazione sostenibile dei SIC (siti di importanza comunitaria) e ZPS (zone di protezione speciale), ai sensi delle Direttive nn. 92/43/CEE (habitat) e 79/409/CEE (uccelli) concernenti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche di importanza comunitaria presenti negli Stati membri, anche per l’attuazione della Sottomisura I.1.2 Tutela e gestione degli ecosistemi**

naturali (Docup Ob. 2 2000/2006)", pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 3 al BURL n. 28 del 10/10/2002;

- Deliberazione della Giunta Regionale 19 luglio 2005, n. 651 "Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE. Adozione delle delimitazioni dei proposti SIC (siti di importanza comunitaria) e delle ZPS (zone di protezione speciale). Integrazione deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 1996, n. 2146", pubblicata sul BURL n. 25 del 10/09/2005.

#### **Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola:**

In conformità al Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari Forestali 21 dicembre 2006 n. 12541, come modificato ed integrato dal Decreto Ministeriale 18 ottobre 2007 n. 13286, come modificato ed integrato dal decreto Ministeriale 24.11.2008, in corso di pubblicazione, di seguito denominato Decreto MiPAAF, ed in particolare in conformità all'art. 2, si applicano le pertinenti disposizioni previste dall'art.2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS).

#### **CAMPO DI CONDIZIONALITA': SANITA' PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI**

**Atto A6 - Direttiva 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992, (modificata dal Regolamento (CE) n. 21/2004 e dalla Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini) relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali.**

**Articoli 3, 4 e 5.**

#### **Recepimento**

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali."(G.U. 14.06.1996 n. 138);
- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell'Allegato IV del D.P.R. 317/96 (G.U. 28.06.2007 n. 148);
- Ordinanza del Ministero della Salute 12 aprile 2008 recante "norme concernenti l'identificazione, la registrazione delle aziende, dei capi suini nonché le relative movimentazioni" (G.U. 16.06.2008 n.139).

#### **Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola**

Si rimanda agli impegni descritti negli atti nazionali e comunitari.

**Atto A7 - Regolamento (CE) n. 2629/97 della Commissione (abrogato dal Regolamento (CE) n. 911/2004) che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) N. 820/97 (abrogato dal Regolamento (CE) n. 1760/2000) per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini. Articoli 6 e 8.**

**Atto A8 - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento (CE) n. 820/97. Articoli 4 e 7.**

- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 "regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini" (G.U. 06.02.2001 n. 30);
- DM 31 gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (G.U. 26 marzo 2002 n. 72) come modificato dal Decreto Interministeriale del 13 ottobre 2004 (G.U. 11.10.2005, n. 237) a sua volta modificato dal Decreto ministeriale 23 gennaio 2007 (G.U. del 29.03.2007, n. 74);
- Provvedimento 26 maggio 2005 concernente Accordo Stato-Regioni recante "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina" (Supplemento Ordinario n. 166 alla G.U. n. 243 del 18.10.2005).

**Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola**  
Si rimanda agli impegni descritti negli atti nazionali e comunitari.

**Atto A8 bis - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il Regolamento (CE) n. 1782/2003 e le Direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (G.U. L 5 del 9.1.2001, pagina 8). Articoli 3, 4 e 5.**

- Circolare del Ministero della Salute 28 luglio 2005 recante "indicazioni per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 21/2004" (G.U. n. 180 del 04/08/2005).

#### **Applicazione regionale**

- DGR. 656 del 10/10/2006 "linee guida per l'identificazione e la registrazione degli animali della specie ovina e caprina." (S.O. N. 7 al B.U.R.L. n. 32 del 20/11/2006).

#### **Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola**

Si rimanda agli impegni descritti nell'atto regionale, nell'atto nazionale e negli atti comunitari.

**ELENCO "B" DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2006 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/03**

*cej*

## CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: SANITÀ PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

**ATTO B9 - Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.**

### Articolo 3

#### Recepimento

- Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (Gazzetta Ufficiale n.122 del 27 maggio 1995, Supplemento Ordinario n. 60).
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato I, legge n. 59/1997) [art. 42] (Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2001 n. 165 Supplemento Ordinario).
- Circolare MiPAF 30 ottobre 2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2003, n. 29, Supplemento Ordinario n. 18).
- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 (Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 2002).
- Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 2004 - Supplemento Ordinario n.179).

#### Recepimento regionale

- D.G.R. n. 718 del 25.07.2003 pubblicata sul BURL n. 30 del 30.10.2003;
- D.G.R. n. 669 del 31.05.2002 pubblicata sul BURL n. 20 del 20.07.2002 - supplemento ordinario n. 5.

#### Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola:

- possesso dell'abilitazione all'acquisto e all'uso dei prodotti fitosanitari (PF);
- utilizzazione dei prodotti fitosanitari autorizzati conformemente a tutte le indicazioni riportate nelle etichette in applicazione dei principi delle buone pratiche fitosanitarie nonché, ove possibile, dei principi di lotta integrata;
- idoneo utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI);
- idoneità dei locali destinati ai PF ed alle derrate immagazzinate;
- idoneità e corretta manutenzione delle apparecchiature di distribuzione dei PF;
- la salvaguardia ambientale (aria, acqua, suolo, vegetali ed animali);
- corretto smaltimento dei contenitori di PF;
- gli acquirenti e gli utilizzatori di PF devono (art. 42 del DPR 290/01):
  - conservare in modo idoneo, per il periodo di un anno, le fatture di acquisto, nonché, le copie dei moduli di acquisto dei prodotti con classificazione di pericolo Molto Tossici, Tossici e Nocivi;
  - conservare, presso l'azienda, a cura dell'utilizzatore, che lo deve sottoscrivere, un registro dei trattamenti effettuati, annotando entro 30 giorni dall'acquisto: 1) i dati anagrafici relativi all'azienda; 2) la denominazione della coltura trattata e la relativa

estensione espressa in ettari, nonché, le date di semina, trapianto, inizio fioritura e raccolta; 3) la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantità impiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonché l'avversità che ha reso necessario il trattamento.

**Atto B10 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, e successive modifiche apportate dalla Direttiva 2003/74/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle Direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE**

**Articoli 3, 4, 5 (+ 5 a) e 7**

### **Recepimento**

- Decreto dirigenziale del 14/10/2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18/10/2004);
- Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006 (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006), come modificato dal decreto legislativo n. 232 del 9 novembre 2007 (G.U. n. 291 del 15/12/2007), “ Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal Regolamento 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 336” e successive modifiche e integrazioni.


### **Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola**

Si rimanda agli impegni descritti negli atti nazionali e comunitari.

**ATTO B11 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare**

**Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1), 18, 19 e 20**

- Articolo 4, paragrafo 1, e parte “A” dell'allegato I del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (GUCE L139 del 30 aprile 2004);
- Articolo 3, paragrafo 1, e allegato III del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale ( GUCE L139 del 30 aprile 2004);
- Articolo 5, paragrafi 1, 5 e 6 e allegati I e III del Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 settembre 2003 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (GUCE L 035 dell' 8 febbraio 2005);
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante “rintracciabilità e scadenza del latte fresco” (G.U. n. 152 dell' 1.7.2004);



Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante “linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte” (G.U. n. 30 del 7.2.2005);

- Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (S.O. alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005);
- Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/CSR Intesa, ai sensi dell’art. 8, c. 6 della L. 05.06.2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano su “Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi” (G.U. n. 107 del 10.05.2007).

### **Applicazione regionale**

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 715 del 04.08.05 “Linee guida per la rintracciabilità degli alimenti e mangimi per fini di sanità pubblica ai sensi del Regolamento 178/2002/CE” (B.U.R.L. n.26 del 20/09/2005);
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 16.05.06 “Approvazione delle linee guida applicative del Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari”( B.U.R.L. n. 16 del 10/06/2006);
- Determinazione n. 2145 del 21.07.06 “Deliberazione della Giunta regionale n. 275 del 16 maggio 2006. Procedura operativa per la registrazione delle imprese alimentari ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/04” (S.O. n. 5 al B.U.R.L. n. 22 del 10/08/2006);
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 326 del 06 giugno 2006 “Approvazione delle linee guida applicative del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Aggiornamento delle tariffe per il riconoscimento comunitario di impianti e stabilimenti di interesse veterinario” (B.U.R.L. n. 20 del 20/07/2006);
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 141 del 22.03.06 “Regolamento (CE) 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi. Approvazione delle linee guida di applicazione regionale” (B.U.R.L. n. 15 del 30/05/2006);
- Determinazione del Direttore Regionale n. D2033 del 07/06/07 “Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano e mangimi” (S.O. n.3 al B.U.R.L. n. 20 del 20/07/07).

### **Descrizione degli impegni applicabili a livello dell’azienda agricola**

#### **RINTRACCIABILITA’(Regolamento CE 178/2002)**

Gli operatori del settore della produzione primaria che sono già assoggettati agli obblighi relativi ai divieti di somministrazione agli animali di talune sostanze ad azione ormonale od anti-ormonale, all’utilizzo di determinati antiparassitari nelle colture, o ai limiti nell’uso degli additivi nei mangimi ecc, rientrano, senza più alcuna ombra di dubbio, a pieno titolo nell’ambito di applicazione della legislazione alimentare.

Pertanto gli operatori del settore alimentare e dei mangimi sono tenuti a:

- garantire che gli alimenti e i mangimi da essi prodotti e/o commercializzati siano conformi alle norme del settore alimentare inerenti le loro attività
- a verificare che tali norme siano soddisfatte;



Il Reg. 178/02 fissa degli obblighi per le imprese del settore alimentare e dei mangimi in merito all'adozione di sistemi e procedure finalizzate alla rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi lasciando al singolo operatore la scelta degli strumenti e delle modalità per giungere a tale obiettivo. Gli operatori devono, a prescindere dai mezzi utilizzati, avere a disposizione le seguenti informazioni per dimostrare **da chi** hanno ricevuto un alimento o un mangime:

- nominativo del fornitore, (es. sede sociale, stabilimento di provenienza dell'alimento o del mangime, o animale, ecc.)
- natura dei beni ricevuti ( es. denominazione, presentazione, ecc. );
- indicazioni riferite ai fini dell'individuazione del prodotto (es. partita, lotto, consegna ecc.) ai sensi dell'art. 18, comma 1;
- altre informazioni previste da norme specifiche.

Appare necessario che gli operatori mettano a disposizione del personale delle Aziende Usl, per poter procedere alle verifiche dell'efficacia delle operazioni di ritiro/richiamo, tutte le informazioni e la documentazione di cui dispongono; che diventano essenziali nel momento in cui è necessario risalire ad un alimento o mangime non sicuro.

Ciascun operatore deve disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese **a cui** ha fornito i propri prodotti. Ai fini del raggiungimento dello scopo è necessario che gli operatori del settore alimentare e del settore dei mangimi siano in grado di dimostrare all'Autorità di controllo di disporre di un sistema idoneo all'individuazione (es: raccolta fatture, bolle di accompagnamento, registri carico/scarico) di:

- tutti i clienti (es. ragione sociale, indirizzo, numero telefonico, numero di fax, indirizzo e-mail, ecc.)
- tutte le forniture/cliente
- modalità/mezzo di distribuzione.

Nel caso in cui l'operatore alimentare (compresi gli operatori dei mangimi) ritiene o ha motivo di ritenere che un alimento non sia conforme ai requisiti di sicurezza previsti dal Regolamento 178/2002, e questo non sia più sotto il suo immediato controllo, deve:

1. Identificare il prodotto e identificare l'ambito di commercializzazione;
2. Provvedere all'immediato ritiro del prodotto dal mercato da lui rifornito;
3. Informare immediatamente l'Azienda Usl territorialmente competente delle procedure di ritiro/richiamo del prodotto e delle motivazioni che hanno determinato tale evenienza;
4. Informare l'anello a monte nel caso in cui abbia motivi di ritenere che la non conformità scaturisca da un prodotto a lui fornito.

#### REQUISITI DI IGIENE GENERALI (Regolamento CE 852/2004)

Tutte le Aziende che producono alimenti devono essere **registrate** ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE 852/2004 presso le Aziende Usl, secondo le modalità definite dalla Regione Lazio con DGR n. 275 del 16.05.06 "Approvazione delle linee guida applicative del Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari" e determinazione n. D2145 del 21.07.06 "Deliberazione della Giunta regionale n. 275 del 16 maggio 2006. Procedura operativa per la registrazione delle imprese alimentari ai sensi del regolamento (CE) n. 852/04".

Tale obbligo è esteso anche ai produttori primari.

I titolari delle Aziende, di nuova apertura, che intendono produrre alimenti devono presentare alle Aziende Usl competenti per territorio, per il tramite del Comune, la notifica di inizio attività (D.I.A.) ai fini della registrazione; ad essa devono allegare una relazione tecnica descrittiva delle attività svolte.

Le variazioni della ragione sociale o le modifiche relative alle informazioni contenute nella relazione tecnica, devono essere comunicate all' Azienda Usl entro 30 giorni dall'avvenuto cambiamento.

Le attività già in possesso di autorizzazione, nulla osta sanitario o registrazione, non hanno necessità di un'ulteriore notifica ai fini della registrazione.

Gli operatori del settore alimentare devono assicurare il rispetto dei requisiti di cui all'allegato I Parte A del Regolamento CE 852/04.

## REQUISITI DI IGIENE SPECIFICI REG. CE 853/04 Allegato III

### IGIENE PRODUZIONE LATTE

a. stato sanitario degli animali (par I, cap I, sezione IX, allegato III, Reg. CE 853/2004);

b) gestione dei farmaci (par I, cap I, sezione IX, allegato III, Reg. CE 853/2004);

c) igiene aziendale:

- LOCALI E ATTREZZATURE
- IGIENE DELLA MUNGITURA E DELLO STOCCAGGIO DEL LATTE
- IGIENE DEL PERSONALE

LOCALI E ATTREZZATURE (lett A, par II, cap I, sezione IX, allegato III, Reg. CE 853/2004)

IGIENE DELLA MUNGITURA E DELLO STOCCAGGIO DEL LATTE

(lett B par II, cap I, sezione IX, allegato III, Reg. CE 853/2004)

IGIENE DEL PERSONALE

(lett C par II, cap I, sezione IX, Allegato III, Reg. CE 853/2004)

(lett.e) punto 4, cap. II, parte A, Allegato I Reg. CE 852/2004)

### CONTROLLO DEL LATTE CRUDO

Gli allevatori hanno l'obbligo di controllare il latte crudo per verificarne la conformità del tenore di germi e di cellule somatiche e per rilevare la eventuale presenza di residui di antibiotici con un numero rappresentativo di campioni prelevati casualmente (par III, cap I, sez. IX, allegato III Reg (CE) 853/2004).

### PRODUZIONE DI UOVA.

( punto 1, cap. I, sezione X, Allegato III, Reg CE 853/2004).

### IGIENE DEI MANGIMI (REGOLAMENTO (CE) 183/2005)

Gli operatori del settore dei mangimi responsabili della produzione primaria di mangimi, registrati ai sensi del Reg. CE 183/05 e della DGR n. 141 del 22.03.06 assicurano che le operazioni siano

26/

gestite e condotte in modo tale da prevenire, eliminare o ridurre al minimo i pericoli in grado di compromettere la sicurezza dei mangimi.

Gli obblighi sono descritti nell'art. 5, par.1, 5 e 6 e nell'allegato I parte A e nell'allegato III del Regolamento CE 183/2005.

**ATTO B12 - Regolamento (CE) 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili e successive modifiche ed integrazioni**

**Articoli 7, 11, 12, 13 e 15**

**Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola**

Gli allevamenti, in base alla normativa vigente, devono rispettare:

- a) divieto di somministrazione di proteine derivate da mammiferi come individuato dal regolamento CE n. 999/2001, articolo 7;
- b) l'obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta o palese infezione da TSE in un animale;
- c) la limitazione ufficiale di movimento per gli animali sospetti e per quelli presenti in allevamenti in cui sono stati trovati animali sospetti.

**ATTO B13 - Direttiva 85/511/CEE del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, abrogata dalla Direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica**

**Articolo 3**

**Recepimento**

- Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274 "Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica" (G.U. n. 258 del 6-11-2006 Suppl. Ordinario n. 210).

**Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola**

Obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di afta epizootica.

**ATTO B14 - Direttiva 92/119/CEE del Consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini**

**Articolo 3**

**Recepimento**

- D.P.R. n. 362 del 17.5.1996 relativo alla "Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini" (G.U. n.115 del 10.7.1996 S.O. n.115);

- Ordinanza 12 aprile 2008 - Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza della peste suina classica (G.U. n. 148 del 26/06/2008 S.O. n. 153).

**Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola**

Obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di:

- a) Peste bovina
- b) Peste dei piccoli ruminanti
- c) Malattia vescicolare dei suini
- d) Febbre catarrale maligna degli ovini
- e) Malattia emorragica epizootica dei cervi
- f) Vaiolo degli ovicaprini
- g) Stomatite vescicolare
- h) Malattia di Teschen
- i) Dermatite nodulare contagiosa
- j) Febbre della Rift Valley

**ATTO B15 - Direttiva 2000/75/CE del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini**

**Articolo 3**

**Recepimento**

- Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 recante Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini (G.U. n.194 del 22.8.2003 S.O. n.138).

**Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola**

Obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di febbre catarrale (lingua blu) degli ovini.

**ELENCO "C" DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE DALL'1/1/2007 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/03**

**CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI**

**ATTO C16 – Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli**

**Articoli 3 e 4**

**Recepimento**

- Decreto legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 “Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli” (S.O. alla G.U. 11.01.1993, n. 7 ) – modificato dal DLgs. 1° settembre 1998, n. 331 (attuazione della direttiva 97/2/CE) (G.U. n. 224 del 25/09/1998 – rettifica sulla G.U. n. 181 del 04/08/1999);

- Nota esplicativa del 25 luglio 2006, del Ministero della Salute – Procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di vitelli (G.U. n. 205 del 04/09/2006).

**Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola**

Si rimanda agli impegni descritti negli atti nazionali e nell'atto comunitario.

**ATTO C17 – Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, e successive modifiche, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini**

**Articolo 3 e articolo 4, paragrafo 1**

**Recepimento**

- Decreto legislativo n. 534 del 30 dicembre 1992 “Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini” (S.O. alla G.U. 11.01.1993, n. 7) – modificato dal DLgs. 20 febbraio 2004, n. 53 (attuazione delle direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE) – (G.U. n. 49 del 28/02/2004);

**Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola**

Si rimanda agli impegni descritti negli atti nazionali e nell'atto comunitario.

**ATTO C18 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti**

**Articolo 4**

**Recepimento**

- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (GU n. 95 del 24 aprile 2001) - modificato dalla Legge 27/12/2004, n. 306 (G.U. 27/12/2004, n. 302) e successive modifiche e integrazioni;  
➤ Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 (G.U. n. 277 del 28/11/2001).

**Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola**

Si rimanda agli impegni descritti negli atti nazionali e nell'atto comunitario.

*L'estensore*

*Il responsabile  
di procedimento*

*Il Dirigente  
Area 07*

*Il Direttore Regionale  
Agricoltura*

*Il Direttore del Dipartimento  
Sviluppo Economico Occupazionale*

*Dr.ssa V. Ferranti*

*Dr. M.M. Madonia*

*Dr. M.M. Madonia*

*Dr. G. Settini*

*Dr. G. Magrini*





## ALLEGATO B

### “ELENCO DELLE NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI DI CUI ALL’ARTICOLO 5 E ALL’ALLEGATO IV DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/03 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.”

*Il presente allegato è composto da numero 10 pagine compresa la presente*

<i>L'estensore</i>	<i>Il responsabile di procedimento</i>	<i>Il Dirigente Area 07</i>	<i>Il Direttore Regionale Agricoltura</i>	<i>Il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico Occupazionale</i>
<i>Dr.ssa V. Ferranti</i>	<i>Dr. M.M. Madonia</i>	<i>Dr. M.M. Madonia</i>	<i>Dr. G. Settimi</i>	<i>Dr. G. Mignini</i>

## CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

**Obiettivo 1: EROSIONE DEL SUOLO: proteggere il suolo mediante misure idonee**

**NORMA 1.1: Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio**

**Ambito di applicazione:** superfici di cui al Decreto ministeriale 21 dicembre 2006 n. 12541 come modificato ed integrato dal Decreto ministeriale 18 ottobre 2007 n. 13286 come modificato ed integrato dal Decreto ministeriale 24 novembre 2008 in corso di pubblicazione, di seguito denominato "Decreto MiPAAF", ed in particolare superfici di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a).

### **Descrizione della norma e degli adempimenti:**

al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, la norma si applica esclusivamente ai terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.

La norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata in fossi ed alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti.

Sono esenti dall'adempimento della presente norma le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria. Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Attesa l'assenza di interventi regionali, in conformità al suddetto Decreto MiPAAF ed in particolare in conformità all'art. 2, a livello regionale la presente "norma 1.1" prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza. I solchi devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore ad 80 metri. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell'elevata acclività o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite finalizzate al contenimento dell'erosione e ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5 e ad una distanza, tra loro, non superiore a metri 60, comunque nel rispetto di modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.

### **Deroghe:**

sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei. In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione.

**Obiettivo 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO:** mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche.

### **NORMA 2.1: Gestione delle stoppie e dei residui colturali**

**Ambito di applicazione:** superfici di cui al Decreto MiPAAF ed in particolare superfici di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b).

**Descrizione della norma e degli adempimenti:**

al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

E' pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati.

Attesa l'assenza di interventi regionali, in conformità al suddetto Decreto MiPAAF ed in particolare in conformità all'art. 2, a livello regionale la presente "norma 2.1" prevede il seguente impegno: divieto della bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati. Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

**Deroghe:**

sono ammesse nei seguenti casi:

1. per le superfici investite a riso;
2. diversa prescrizione della competente autorità di gestione dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE per quanto riguarda la bruciatura delle stoppie;
3. interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente.

104

## NORMA 2.2: Avvicendamento delle colture

**Ambito di applicazione:** superfici di cui al Decreto MiPAA ed in particolare superfici di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a).

### **Descrizione della norma e degli adempimenti:**

al fine di mantenere il livello di sostanza organica nel suolo e di salvaguardare la sua struttura, è opportuno favorire l'avvicendamento delle colture sullo stesso appezzamento di terreno agricolo. Pertanto, non potranno avere una durata superiore a cinque anni le monosuccessioni dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.

Per monosuccessione di cereali s'intende la coltivazione dello stesso cereale sul medesimo appezzamento per due o più anni consecutivi.

Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto.

La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro) è considerata, ai fini della presente norma, come monosuccessione dello stesso cereale.

Attesa l'assenza di interventi regionali, in conformità al suddetto Decreto MiPAAF ed in particolare in conformità all'art. 2, a livello regionale la presente "norma 2.2" prevede una durata massima della monosuccessione pari a cinque anni. Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2 e di accertamento della diminuzione del livello di sostanza organica, è necessario effettuare interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

### **Deroghe:**

1. monosuccessione di riso;
2. dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel "periodo in deroga". Per "periodo in deroga" si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione;
3. eventuali specifiche prescrizioni inerenti l'avvicendamento, limitatamente alle zone montane.

ref

**Obiettivo 3: STRUTTURA DEL SUOLO: mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate**

**NORMA 3.1: Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali e l'uso adeguato delle macchine.**

**Ambito di applicazione:**

- per l'impegno di cui alla successiva lettera a): superfici di cui al Decreto MiPAAF, ed in particolare superfici di cui all'articolo 2, comma 4, lettera e);
- per l'impegno di cui alla successiva lettera b): superfici di cui al Decreto MiPAAF, ed in particolare superfici di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b).

**Descrizione della norma e degli adempimenti:**

al fine di mantenere la struttura del suolo, la presente norma stabilisce che gli agricoltori devono mantenere in efficienza la rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali e, ove presente, la baulatura, assicurando altresì un uso adeguato delle macchine nelle lavorazioni del terreno. Sono quindi previsti i seguenti adempimenti:

- a) manutenzione della rete idraulica aziendale, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori, al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque;
- b) esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

Qualora i fenomeni di allagamenti e ristagni siano presenti nonostante l'applicazione puntuale della norma di cui alla lettera a), la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Attesa l'assenza di interventi regionali, in conformità al Decreto MiPAAF ed in particolare in conformità all'art. 2, a livello regionale la presente "norma 3.1" prescrive i seguenti impegni:

- la manutenzione della rete, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori al fine di garantire l'efficienza della rete di sgrondo;
- l'esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

**Deroghe:**

sono ammesse nei seguenti casi in riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera a):

1. sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
2. in presenza di drenaggio sotterraneo;
3. in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

**Obiettivo 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO:** assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat.

**NORMA 4.1: Protezione del pascolo permanente**

**Ambito di applicazione** superfici di cui al MiPAAF, ed in particolare superfici di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c).

**Descrizione della norma e degli adempimenti:**

al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette agli impegni di cui ai successivi punti a), b) e c):

a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 796/2004 e successive modifiche e integrazioni;

b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;

c) esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque ed il rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata; il carico massimo non può essere superiore a 4 UBA/Ha anno, mentre il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/Ha anno.

Attesa l'assenza di interventi regionali, in conformità al suddetto Decreto MiPAAF ed in particolare in conformità all'art. 2, a livello regionale la presente "norma 4.1" prescrive gli impegni di cui ai precedenti punti a), b) e c).

**Deroghe**

Nel caso di interventi agronomici e/o adempimenti, diversi da quelli della presente norma, ove previsti dal regolamento (CE) n. 796/2004 e successive modifiche e integrazioni, in ordine al precedente impegno a) e all'impegno c) ove previsto da specifiche disposizioni comunitarie o nazionali.

## **NORMA 4.2: Gestione delle superfici ritirate dalla produzione**

**Ambito di applicazione:** superfici di cui al MiPAAF, ed in particolare superfici di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b).

### **Descrizione della norma e degli adempimenti:**

al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, le superfici ritirate dalla produzione sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- a) presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;
- b) attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti, al fine di conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione di infestanti.

Attesa l'assenza di interventi regionali, in conformità al suddetto Decreto MiPAAF ed in particolare in conformità all'art. 2, a livello regionale la presente "norma 4.2" prevede il rispetto delle prescrizioni indicate alle lettere a) e b) e, per l'impegno di cui alla lettera b), un numero di interventi di sfalcio, o altri interventi ammessi (trinciatura), pari ad almeno uno l'anno. Per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno. Per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno. E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

### **Deroghe**

#### **I. Deroghe applicabili su tutte le superfici a seminativo ritirate dalla produzione**

In deroga all'impegno a), sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario.

#### **II. Deroghe applicabili sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni**

In deroga all'impegno a), sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nel seguente caso:

5. lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

In deroga all'impegno b), sono ammesse, le seguenti pratiche:

6. idonee pratiche agronomiche a basso impatto finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti, nonché la propagazione di vegetazione indesiderata, come di seguito specificate:

a) operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso. La produzione erbacea ottenuta a seguito dello sfalcio operato sulle superfici abbinate a titoli di ritiro può essere utilizzata in azienda a fini agricoli e per l'alimentazione del bestiame dopo il 31 agosto di ciascun anno, mentre può essere destinata alla commercializzazione dopo il 15 gennaio dell'anno successivo;

b) impiego di principi attivi diserbanti non residuali a basso dosaggio, nei limiti di un solo intervento nel periodo dal 15 marzo al 15 luglio. L'impiego di tali prodotti è giustificato nei soli casi di infestazioni di elevata intensità e con specie vegetali particolarmente competitive nei confronti della coltura programmata per l'anno successivo;

c) è ammesso, in deroga alle epoche prestabilite per la tutela della fauna selvatica, unicamente per i terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, l'intervento di controllo della vegetazione tramite pascolamento, purché sia garantito un equilibrato sfruttamento del cotico erboso.

La deroga di cui al presente punto 6 lettere a) e b), non si applica alle aziende ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, salvo diversa indicazione dell'autorità di gestione.

10/1

### **NORMA 4.3: Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative**

**Ambito di applicazione:** superfici di cui al Decreto MiPAAF”, ed in particolare superfici di cui all’articolo 2, comma 4, lettere d) ed f).

**Descrizione della norma e degli adempimenti:**

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat e l’abbandono, gli oliveti ed i vigneti sono mantenuti in buone condizioni vegetative osservando il seguente impegno:

- attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta, allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell’impianto, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, nonché evitare la propagazione delle infestanti ed il rischio di incendi.

E’ fatto salvo quanto è previsto ed è vigente nel Decreto MiPAAF nei casi di assenza di provvedimenti delle Regioni.

**Deroghe:**

sono ammesse nei seguenti casi:

1. in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario;
2. sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

### **NORMA 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio**

**Ambito di applicazione:** superfici di cui al Decreto MiPAAF, ed in particolare superfici di cui all’articolo 2, comma 4, lettera e).

**Descrizione della norma e degli adempimenti:**

al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull’intero territorio nazionale devono essere rispettati i seguenti impegni:

- a) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;
- b) divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati;
- c) il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE;
- d) il rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio non compresi alla lettera c).

**Intervento regionale:** in riferimento alla lettera c), nelle ZPS, valgono le seguenti misure:

- è vietata l’eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario e con alta valenza ecologica quali siepi, filari, piantate, muretti a secco, stagni, macere, fossi;

- è vietata l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
- sono vietati i livellamenti del terreno che non abbiano ottenuto parere positivo di valutazione d'incidenza, ad esclusione dei livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina.

Nelle porzioni delle Zone di protezione speciale (ZPS ) ricadenti all'interno delle aree naturali protette le misure di conservazione previste dalla D.G.R. n. 363/08 così come modificata dalla DGR 928/2008, in corso di pubblicazione, si integrano con quelle previste dai provvedimenti istitutivi e gestionali delle singole aree naturali protette. In caso di sovrapposizione di norme vale quella più restrittiva.

In conformità al Decreto MIPAAF ed in particolare in conformità all'art. 2:

- attesa l'assenza di interventi regionali per quanto riguarda gli impegni relativi alla lettera b) ed alla lettera d), la presente norma 4.4 prevede il divieto di eliminazione dei terrazzamenti;
- attesi i termini per il recepimento della Direttiva 92/43/CEE, la presente norma 4.4 prevede, nelle aree perimetrate ai sensi della direttiva stessa, il rispetto dei relativi provvedimenti regionali di attuazione, ove intervenuti.

### Deroghe

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. In riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera a), è consentito il rimodellamento dei terrazzamenti allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili (ad esempio, ai fini della trasformazione in terrazzi collegati).
2. In riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la preparazione dei letti di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia.

*L'estensore*

*Il responsabile  
di procedimento*

*Il Dirigente  
Area 07*

*Il Direttore Regionale  
Agricoltura*

*Il Direttore del Dipartimento  
Sviluppo Economico Occupazionale*

Dr.ssa V. Ferranti

Dr. M.M. Madonia

Dr. M.M. Madonia

Dr. G. Settini

Dr. G. Magrini

